



# GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE

Verbale n. 258

Adunanza 18 aprile 1994

L'anno millenovecentonovantaquattro il giorno 18 del mese di aprile alle ore 16,00 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale, con l'intervento di Gian Paolo BRIZIO Presidente, Giuseppe FULCHERI Vice Presidente e degli Assessori Emilia BERGOGLIO, Daniele CANTORE, Ugo CAVALLERA, Pier Luigi GALLARINI, Marcello GARINO, Bianca VETRINO, con l'assistenza di Laura BERTINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

E' assente l'Assessore BERGOGLIO.

(Omissis)

D.G.R. n. 60 - 33850

OGGETTO:

Integrazione alla D.G.R. n. 147-23154 del 22.2.1993.

A relazione dell'Assessore Vetrino:

Con deliberazione n. 147/23154 del 22.2.1993 la Giunta Regionale, nelle more dell'approvazione della nuova legge di Piano socio sanitario regionale, - al fine di adeguare alla normativa nazionale le disposizioni regionali - aveva fornito indicazioni in ordine alle comunità alloggio e centri diurni per soggetti handicappati.

In riferimento alle finalità indicate dalla L. 5.2.1992 n. 104, per meglio coordinare gli interventi territoriali a gestione pubblica a favore delle persone handicappate, occorre integrare la deliberazione della Giunta regionale prima citata con quanto di seguito indicato:

- previo parere espresso con deliberazione della Giunta regionale, in zone ad alta densità abitativa, possono essere autorizzate al

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE PIEMONTE  
COMMISSIONE DI CONTROLLO

C.C.Prot. n. 11752

Torino,

27 APR. 1994

SI CONSENTE L'ULTERIORE CORSO

439

funzionamento, nel rispetto della normativa vigente, comunità alloggio, di norma per 10 posti letto, destinate a disabili medio-gravi, anche in presenza dei requisiti strutturali minimi previsti per la C.A.S.A. oltre al bagno assistito, a norma dell'allegato alla delibera Giunta regionale 38-16335 del '92.

Nel caso in cui la struttura sia destinata ad ospitare disabili motori, non sono ammesse le soluzioni tecniche definite al punto 4.1.13 del D.M. 236/89 (montascale).

Detta autorizzazione è condizionata:

- all'utilizzo di strutture già di proprietà dell'ente pubblico alla data dell'entrata in vigore della presente deliberazione, che per il loro dimensionamento non consentono, in sede di ristrutturazione, la realizzazione di una R.A.F.;
- alla individuazione di un centro diurno già operante cui fare riferimento per le attività diurne degli ospiti della comunità alloggio.

Nel caso in cui gli enti gestori delle due strutture (centro diurno e comunità alloggio) siano diversi dall'U.S.S.L., occorre che tra essi e l'U.S.S.L. di riferimento venga sottoscritto un apposito accordo di programma finalizzato a garantire lo sviluppo completo del progetto individuale per ogni singolo ospite.

Il dimensionamento quali-quantitativo del personale e le modalità di gestione sono quelli previsti dalla normativa regionale vigente (vedi deliberazione del Consiglio regionale n. 941-15627 del 18.11.1988 e n. 966-2213 del 16.2.1989)

Udita la relazione,

Vista la legge 5.2.1992 n. 104;

Viste le deliberazioni del C.R. n. 941-15627 del 18.11.1988 e n. 996-2213 del 16.2.1989;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 38-16335 del 29.6.1992 e n. 147-23154 del 22.2.1993;

la Giunta regionale, a voti unanimi,

d e l i b e r a

di integrare la deliberazione n. 147-23154 del 22.2.1993 della Giunta regionale con quanto in premessa indicato.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 65 dello Statuto.

(O m i s s i s)

Il Presidente  
della Giunta Regionale  
Gian Paolo Brizio

Il Segretario della Giunta f.f.  
Laura BERTINO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta  
Regionale in adunanza 18 aprile 1994.

pa/ 